(Autorità competente)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

(alla c.a del Sost. Proc. Dr. _____)
Riferimento Procedimento Penale nr.
Indirizzo
(eventuale indirizzo PEC)

OGGETTO: Mon	itoraggio in tema di reati in danno degli interessi economici dell'UE.
_	ilesta ¹ :
	del numero del Procedimento penale;
	dello stato del Procedimento penale;
	della sussistenza di provvedimenti definitori (Decreto di archiviazione/Sentenza);
	della sussistenza di provvedimenti ablatori (seguestro e/o confisca)

- **1.** Come noto, il sistema sanzionatorio penale nazionale prevede, per le **frodi ai danni dell'Unione europea**, le seguenti fattispecie di reato:
 - Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
 - Art. 316- bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato);
 - Art. **316-ter c.p.** (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
 - Art. 2 della Legge datata 23/12/1996 n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).

In relazione alle predette fattispecie di reato, numerose fonti normative europee e nazionali pongono in capo agli Stati membri l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Commissione europea i casi di irregolare o illecita percezione di finanziamenti UE che sono stati rilevati dalle Amministrazioni nazionali nonché, successivamente, aggiornarne l'iter dei procedimenti amministrativi e/o giudiziari instaurati (vgs in ALLEGATO 1).

In sintesi, vi è in capo alle Amministrazioni nazionali che gestiscono fondi europei:

- l'Obbligo di "Comunicazione" dei casi di irregolarità/frode: "Entro e non oltre i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario...";
- ▶ l'Obbligo di "Monitoraggio" dei casi medesimi: "Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari"; "Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relativi alla conclusione di tali procedimenti, indicando se i fatti accertati facciano o meno sorgere un

¹ Contrassegnare con una X la tipologia di Richiesta (si possono valorizzare più richieste)

sospetto di frode"; "Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie...".

L'omessa o tardiva comunicazione e/o aggiornamento delle procedure giudiziarie in atto inerenti casi di frode in danno dell'UE, può determinare l'attribuzione allo Stato membro di un comportamento c.d. "negligente" e, quindi, di conseguenze economiche pregiudizievoli consistenti nel pagamento, all'Unione europea, di somme di denaro equivalenti ai finanziamenti indebitamente erogati. (vgs fonti normative europee in <u>ALLEGATO 2</u>)

	normative europee in ALLEGATO 2)					
2.	Premesso quanto sopra, questa Autorità di Gestione / Organismo Pagatore della Regione, titolare del Programma, ha la necessità di fornire alla Commissione europea, nel più breve tempo possibile, informazioni esaustive e particolareggiate riguardo l'andamento del procedimento giudiziario avviato presso codesta ² (nei confronti delle persone indicate nell' <u>ALLEGATO 3</u> che costituisce parte integrante della presente) ³ .					
Si richiede, pertanto, con la presente, ove nulla Osti allo svolgimento delle indagini: > di avere informazioni di cui alla richiesta contrassegnata in oggetto; > di poter accedere al fascicolo processuale per l'estrapolazione di dati e documenti di inte questa Amministrazione e necessari all'avvio dell'eventuale procedimento amministrativo e recupero del finanziamento erogato.						
	Firma					
	(Referente del fascicolo ⁴)					

² Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario /GIP/Tribunale/Corte Appello/Corte Cassazione.

³ Qualora si è in possesso del numero di procedimento penale tale allegato potrebbe essere ininfluente.

⁴ Indicare il nominativo dell'Ente richiedente per eventuali contatti.

ALLEGATO 1

- a) Fonti normative <u>europee</u> inerenti la <u>comunicazione</u> alla Commissione europea ed il conseguente <u>monitoraggio</u> dei procedimenti penali instaurati per le fattispecie penali
 - Obbligo di "Comunicazione" dei casi di irregolarità/frode alla UE
 - Reg (CE) n. 1681/94 dell'11/07/1994 così come modificato dal Reg. (CE) n. 2035/05 del 12/12/2005
 - Art. 3 co. 1: "Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle irregolarità che sono state oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario. A tal fine essi forniscono, in ogni caso, le precisazioni sequenti:
 - e) eventualmente, se la pratica in questione fa sospettare **l'esistenza di una frode**; omissis
 - i) i servizi od organismi che hanno proceduto all'accertamento dell'irregolarità e i servizi cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o **giudiziari**;

In deroga al primo comma, non sono comunicati i seguenti:

- casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario finale o destinatario ultimo. **Sono invece comunicate le irregolarità** precedenti il fallimento e qualsiasi sospetto di frode".

• Reg (CE) n. 1848/2006 del 14/12/2006

Art. 3 – co. 1: "Entro e non oltre i due mesi successivi ala fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. A tal fine essi forniscono, in ogni caso, le precisazioni sequenti:

omissis

f) se del caso, se la pratica dà adito ad un **sospetto di frode**; omissis

i) le autorità o gli enti nazionali che hanno stilato la relazione ufficiale sull'irregolarità e le autorità responsabili del seguito amministrativo e/o giudiziario".

Reg (CE) n. 1828/2006 dell'8/12/2006

Art. 28 – co. 1: """Fatti salvi gli obblighi a norma dell'art. 70 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

In tale comunicazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue: omissis

- e) ove pertinente, se tali pratiche fanno sospettare l'esistenza di una frode; omissis
- i) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi e giudiziari;

omissis

Art. 28 – co. 2: "In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati i seguenti casi: omissis

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta".

Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013

Art. 122 - co. 2: "Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. **Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi** e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari".

• Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013

Art. 54, §1. "Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore."

• Regolamento (UE) 223/2014 dell'11 marzo 2014,

Art. 30, § 2, "Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. **Essi notificano alla Commissione le irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo del Fondo** e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari."

Regolamento (UE) 514/2014 del 16 aprile 2014,

Art. 5, §2, "Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano su qualsiasi progresso significativo dei procedimenti amministrativi e giudiziari correlati."

• Reg. (UE) n. 1309/2013 del 17/12/2013

- Art. 21, §1, lett. d) "prevenire, individuare e correggere le irregolarità, quali definite all'articolo 122 del regolamento (UE, Euratom) n1303/2013 e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora. Gli Stati membri notificano qualunque irregolarità in tal senso alla Commissione e la mantengono informata dell'evoluzione di eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari."
- Art. 2, §b, del Regolamento delegato (UE) 2015/1970; Art. 2, §b, del Regolamento delegato (UE) 2015/1971; Art. 2, §b, del Regolamento delegato (UE) 2015/1972; Art. 2, §b, del Regolamento delegato (UE) 2015/1973.

> Obbligo di "Monitoraggio" dei casi di irregolarità/frode alla UE

- Reg. (CEE) n. 2082/93 del 20/07/1993
 - Art. 23 paragrafo 1, 2° capoverso: ".....Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano regolarmente la Commissione circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari".
- Reg. (CE) n. 1681/94 dell'11/07/1994 così come modificato dal Reg. (CE) n. 2035/05 del 12/12/2005

Art. 5 - co. 1, ultimo capoverso: "Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relativi alla conclusione di tali procedimenti, indicando se i fatti accertati facciano o meno sorgere un sospetto di frode".

• Reg. (CE) n. 1260/1999 del 21/6/1999

Art. 38 - co. 1 – lettera e): "......gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure sequenti:

omissis

e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie".

• Reg. (CE) n. 1083/2006 dell'8/12/2006

Art. 70 - co. 1 – lettera b): "Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure: omissis

b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e qiudiziari".

Reg. (CE) n. 1828/2006 dell'8/12/2006

Art. 30 - co. 1, ultimo capoverso: "Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da motivare un sospetto di frode";

Art. 33 - co. 1: "La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari **per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità** di cui all'articolo 28, sui procedimenti di cui all'art. 30 e segnatamente sulle possibilità di recupero".

Reg (CE) n. 1848/2006 del 14/12/2006

Art. 5 – co. 1: ".....gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione e comunque entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell'articolo 3, informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti....".

Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013

Art. 122 - co. 2: "Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari".

• Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013

Art. 48 – co. 3: "Gli Stati membri **tengono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti di frode** e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi".

- b) Fonti normative <u>nazionali</u> inerenti la <u>comunicazione</u> (ovvero il primo inoltro della segnalazioni) dei casi di irregolarità/frode alla Commissione europea.
 - Circolare Interministeriale del 12/10/2007 recante "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario", pubblicata in Gazz. Uff. n. 240 del 15 ottobre 2007):
 Pag. 2, 3° cpv.: ".....risulta necessario delineare esattamente il momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea. In proposito i regolamenti comunitari (...............) stabiliscono che tale momento debba essere collegato al primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la prima valutazione scritta stilata da un'Autorità competente, amministrativa o giudiziaria......".
 - Delibera n. 13 del 7/7/2008 del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007):
 - Punto 1.1 Obbligo di comunicazione

"Il momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea è esattamente individuato dai Regolamenti comunitari, richiamati alla Circolare, i quali stabiliscono che tale momento debba essere collegato al primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la prima valutazione scritta stilata da un'Autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerta l'esistenza di una irregolarità".

Punto 1.6 Primo atto di accertamento giudiziario

"Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, per queste ragioni, ritiene corretto individuare il "primo atto di accertamento giudiziario", da cui sorge l'obbligo di segnalazione, nel momento in cui l'Autorità giudiziaria procedente, escludendo di poter procedere all'archiviazione ed esercitando l'azione penale, formula l'imputazione e compie così la prima valutazione scritta di irregolarità dotata di una qualche forma di stabilità. Tale momento deve identificarsi:

- nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell'art. 405 c.p.p.;
- nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione diretta a giudizio, con l'emissione del decreto di citazione, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p..
- L'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha concordato con l'orientamento espresso dal Dipartimento, ritenendolo coerente con il quadro normativo di riferimento".

ALLEGATO 2

Fonti normative europee valide per <u>tutti</u> i Fondi europei

Reg. (CEE) n. 2082/93 del 20/07/1993

Art. 23 - paragrafo 1, punto c: "Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli Stati membri, in sede di realizzazione delle azioni, adottano le misure necessarie per:

- verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente,
- prevenire e sanzionare le irregolarità,
- recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l'intermediario e/o il promotore apportano la prova che l'abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate...omissis.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano regolarmente la Commissione circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari".

Fonti normative europee specifiche per il settore "Fondi strutturali"

Reg. (CE) n. 1083/2006 dell'11/07/2006

CAPO IV - Sezione 1 - Articolo 70 Gestione e controllo:

- 1. "Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:
 - a) omissis;
 - b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.
- 2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza".
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013

Art. 122 – co. 2: "Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione...".

> Fonti normative europee specifiche per il settore "Politica Agricola Comune"

• Reg. (CE) n. 1290/2005 del 21/6/2005

Art. 32 - co. 5 - 1 cpv.: "Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine in quattro anni dalla data del primo verbale amministrato o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario".

Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013

Art. 54 – co. 2: "Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di

procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50 % è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58".

Α						
				_	- 4	
_//	V 1	ne	36	C (7	
W =	۱и	116	-	Э.	,	•

Allegato 3

Nr. Ord.	Persona ☐ Fisica ☐ Giuridica	☐ C.F. ☐ P.IVA	☐ Luogo e data di nascita☐ Indirizzo sede sociale	ID OLAF	Programma coinvolto nella sospetta frode